

LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2012 N. 23

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in attuazione della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti:
 - “c bis) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica alla Regione in materia di prestazione energetica in edilizia;
 - c ter) effettua verifiche a campione sulla conformità dell'attestato di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti;
 - c quater) collabora con la Regione nell'elaborazione di linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione dei soggetti di cui all'articolo 30 e nella definizione delle modalità necessarie per il riconoscimento degli enti formatori;
 - c quinquies) effettua l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30 dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;
 - c sexies) gestisce la banca dati della prestazione energetica degli edifici.”.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 22/2007)

1. Le lettere a), b), c), d), e) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituite dalle seguenti:
 - “a) il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, nei casi previsti dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione alimentati da fonte fossile;
 - c) il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione da fonte fossile fino a 300 megawatt di potenza, alle condizioni previste dal PEAR e dal piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria;”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
 - “1 bis. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1 sono disciplinate dalla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 3
(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 22/2007)

1. L'articolo 24 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 24
(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
- a) edificio: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni. Sono esclusi dalla definizione di edificio gli immobili la cui destinazione d'uso non comporta il ricorso in modo continuativo ad impianti per il condizionamento degli ambienti interni, ad eccezione delle loro parti eventualmente adibite ad ufficio ed assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico. La Giunta regionale, con propria deliberazione, indica le tipologie degli immobili esclusi;
 - b) involucro di un edificio: insieme degli elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno o non riscaldato;
 - c) sistemi tecnici per l'edilizia: impianti tecnologici per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione di un edificio o di una unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni. Non sono considerati impianti tecnologici per il riscaldamento apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali al focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kilowatt;
 - d) unità immobiliare: la parte, il piano o l'appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati autonomamente;
 - e) prestazione energetica di un edificio: quantità di energia necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio o dell'unità immobiliare, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione;
 - f) attestato di prestazione energetica: documento avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all'articolo 29, in cui figura il valore risultante dal calcolo degli indici della prestazione energetica di un edificio o di singole unità immobiliari, effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità all'articolo 3 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;
 - g) banca dati della prestazione energetica: l'insieme degli attestati di prestazione energetica riguardanti gli edifici e le singole unità immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione dai tecnici abilitati;
 - h) prescrizioni specifiche: indicazioni di natura tecnica dirette a migliorare la prestazione energetica del sistema edificio-sistema tecnico per l'edilizia o di parti di esso;
 - i) fabbricati indipendenti: gli edifici dotati o meno di un sistema di riscaldamento separato, non aventi elementi dell'involucro in comune con altri edifici.
 - j) edifici diruti: gli edifici per i quali sia oggettivamente impossibile determinare una qualsivoglia prestazione energetica in quanto sprovvisti di un involucro definito.
2. Per quanto non previsto al comma 1, si applicano le definizioni individuate dal d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 2 della direttiva 2010/31/UE”.

Articolo 4
(Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 22/2007)

1. L'articolo 26 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 26
(Requisiti minimi di prestazione energetica)**

1. La progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione e delle opere di ristrutturazione degli edifici deve avvenire in modo da contenere la necessità di consumo di energia, in relazione al progresso tecnologico ed in modo efficiente rispetto ai costi da sostenere.
2. I requisiti minimi di prestazione energetica e le prescrizioni specifiche, previsti dal regolamento di cui all'articolo 29, devono essere rispettati nei seguenti casi:
 - a) progettazione e realizzazione degli edifici di nuova costruzione;
 - b) demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti;
 - c) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro degli edifici;
 - d) ampliamento volumetrico superiore al 20 per cento dell'edificio esistente, qualora dall'intervento risulti un aumento di superficie utile superiore ai 15 metri quadrati, prevedendo una applicazione limitatamente al solo ampliamento dell'edificio;
 - e) nuova installazione, sostituzione, modifica o miglioramento di sistemi tecnici per l'edilizia;
 - f) nuova installazione o sostituzione di elementi di coibentazione termica;
 - g) nuova installazione, sostituzione totale o parziale dei componenti verticali degli involucri edilizi;
 - h) rifacimento del manto di copertura dell'edificio;
 - i) rifacimento dell'intonaco esterno con demolizione dell'esistente fino al vivo della muratura, quando il rifacimento è esteso almeno a un intero prospetto;
 - j) ulteriori casi di ristrutturazione parziale dell'edificio indicati nel regolamento di cui all'articolo 29.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle seguenti categorie edilizie:
 - a) edifici di interesse storico-artistico vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implichi un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;
 - b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
 - c) fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, così come definita dal regolamento di cui all'articolo 29.
4. Nel fissare i requisiti minimi di prestazione energetica il regolamento di cui all'articolo 29 distingue tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.
5. I requisiti minimi devono tenere conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi, quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.
6. I requisiti minimi devono essere efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato e sono riveduti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.”.

**Articolo 5
(Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 22/2007)**

1. L'articolo 27 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 27
(Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili)**

1. Negli edifici oggetto degli interventi di cui all'articolo 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere previsto l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze previsti nel regolamento di cui all'articolo 29.”.

Articolo 6

(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 22/2007)

1. L'articolo 28 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

**“Articolo 28
(Attestazione energetica degli edifici)**

1. Ogni edificio o unità immobiliare oggetto degli interventi di cui all'articolo 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere dotato, a cura del costruttore o del proprietario, dell'attestato di prestazione energetica avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all'articolo 29. L'attestato deve essere conforme al modello allegato al regolamento. Nel caso previsto all'articolo 26, comma 2, lettera d), l'attestato di prestazione energetica deve riguardare l'intero immobile.
2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui al comma 1 deve essere comunque dotato, all'atto della compravendita o della locazione, di attestato di prestazione energetica.
3. Gli edifici diruti, nonché i fabbricati indicati nell'articolo 26, comma 3, lettere a), b), c), non devono essere dotati dell'attestato.
4. La validità dell'attestato di prestazione energetica è di dieci anni. L'attestato, laddove sia necessario esibirlo ai sensi della presente legge, è aggiornato nel caso di effettuazione di uno degli interventi di cui all'articolo 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j).
5. L'attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
6. Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di prestazione energetica riguardano:
 - a) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso ulteriori interventi di cui all'articolo 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j), sull'edificio o sui sistemi tecnici per l'edilizia;
 - b) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso interventi su singoli elementi edilizi.
7. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico.

**Articolo 28 bis
(Esibizione e consegna dell'attestato di prestazione energetica)**

1. In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o di unità immobiliari, l'attestato di prestazione energetica o copia fotostatica dello stesso, deve essere mostrato al potenziale acquirente o al conduttore.
2. In caso di vendita o di locazione di un edificio o di una unità immobiliare prima della sua costruzione, il venditore o il locatore, in deroga a quanto disposto dal comma 1, fornisce una valutazione della futura prestazione energetica dell'edificio; in tal caso, l'attestato è rilasciato alla fine della costruzione dell'edificio o dell'unità immobiliare.
3. L'attestato di prestazione energetica relativo al bene che forma oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere esibito al notaio all'atto del trasferimento stesso e consegnato contestualmente all'acquirente.
4. Copia fotostatica dell'attestato di prestazione energetica deve essere consegnata al conduttore all'atto della stipulazione del contratto di locazione.
5. In caso di offerta in vendita o in locazione, l'indicatore di prestazione energetica globale che figura nell'attestato dell'edificio o dell'unità immobiliare deve essere riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.
6. L'obbligo di predisporre un attestato viene meno ove sia già disponibile un attestato valido rilasciato ai sensi della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e del d. lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 28 ter
(Effetti dell'attestato)

1. L'attestato di prestazione energetica diventa efficace a seguito della trasmissione in via telematica da parte del tecnico abilitato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria.
2. La Regione rilascia copia dell'attestato con gli estremi dell'avvenuta ricezione.
3. L'attestato è necessario per accedere agli incentivi di qualsiasi natura, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari, dell'edificio o degli impianti.

Articolo 28 quater
(Disciplina per gli enti pubblici)

1. Gli edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 500 metri quadrati devono essere dotati dell'attestato entro il 31 dicembre 2013. A far data dal 9 luglio 2015 la soglia di 500 metri quadrati è abbassata a 250 metri quadrati.
2. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1, la Regione provvede tramite ARE Liguria S.p.A., con costi a carico dell'ente inadempiente.
3. Negli edifici di cui al comma 1 l'attestato deve essere affisso in un luogo chiaramente visibile al pubblico.
4. L'obbligo di affissione non si estende alle raccomandazioni contenute nell'attestato.”.

Articolo 7
(Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 22/2007)

1. L'articolo 29 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 29
(Regolamento)

1. Con regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 1, dello Statuto, sono definiti, tra l'altro:
 - a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia;
 - b) la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
 - c) i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari;
 - d) le prescrizioni specifiche;
 - e) i criteri e le modalità per la redazione e il rilascio dell'attestato;
 - f) le modalità di svolgimento delle verifiche a campione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c ter);
 - g) ulteriori casi di esonero dall'obbligo dell'attestato.”.

Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 22/2007)

1. L'articolo 30 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 30
(Tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica)

1. L'attestazione di prestazione energetica degli edifici deve essere effettuata in maniera indipendente da tecnici abilitati, così come definiti dalla normativa statale vigente.
2. A tal fine, la Regione istituisce l'elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.

Articolo 9
(Inserimento dell'articolo 30 bis della l.r. 22/2007)

1. Dopo l'articolo 30 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 30 bis
(Contributi alle spese)

1. Il tecnico abilitato a redigere l'attestato di prestazione energetica è tenuto a versare un contributo, per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici. Tale contributo deve essere versato secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 29.
2. Il mancato pagamento del contributo impedisce la trasmissione in via telematica dell'attestato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria.
3. L'entità del contributo è determinata ed aggiornata dalla Giunta regionale, in misura proporzionale all'ammontare delle spese di cui al comma 1.
4. Il contributo viene riscosso dalla Regione che può esercitare tale funzione tramite ARE Liguria S.p.A.”.

Articolo 10
(Modifica all'articolo 31 della l.r. 22/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 11
(Modifica all'articolo 32 della l.r. 22/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “termici” è sostituita dalle seguenti: “di riscaldamento e di condizionamento d'aria” e la parola: “nazionale” è sostituita dalla seguente: “vigente”.

Articolo 12
(Inserimento dell'articolo 32 bis della l.r. 22/2007)

1. Dopo l'articolo 32 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 32 bis
(Informazione)

1. La Regione definisce, con proprio provvedimento, le modalità necessarie per informare i proprietari o i conduttori di edifici o di unità immobiliari sui diversi metodi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica.
2. In particolare, la Regione definisce, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari immobiliari e dei conduttori, le modalità per informare i proprietari o i locatari di edifici sugli attestati di prestazione energetica e sui rapporti di ispezione, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e, all'occorrenza, sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione stessa.”.

Articolo 13
(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 22/2007)

1. Il comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

- “6. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 2 e 3 provvede ARPAL secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione

delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

2. I commi 10 e 11 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

10. Qualora il tecnico abilitato rediga l'attestato di prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari in modo non conforme alle modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 29, incorre nella sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.500,00. Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe di efficienza energetica migliore, alla sanzione si aggiungono euro 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di euro 10.000,00. In ogni caso, l'attestato di prestazione energetica redatto in modo non conforme alle modalità sopra indicate è inefficace e viene sostituito dall'attestato corretto redatto dal soggetto verificatore.

11. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche errate in relazione alle prestazioni energetiche dell'edificio, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. Qualora tali relazioni risultino non veritiere, incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00. In entrambi i casi, la sanzione è aumentata del 50 per cento se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni.

11 bis. Il direttore dei lavori che consente la realizzazione dell'intervento in modo non conforme a quanto indicato nel progetto causando un peggioramento della prestazione energetica dichiarata nel titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Nella stessa sanzione ridotta al 50 per cento incorre il committente. Se la non conformità comporta prestazioni energetiche inferiori anche ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento, la sanzione è raddoppiata e il Comune provvede a ordinare l'adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione.

11 ter. L'esecutore dei lavori che esegue le opere in modo non conforme agli elaborati tecnici o alle relazioni di progetto incorre nella sanzione prevista per il direttore dei lavori.

11 quater. L'alienante a titolo oneroso che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 28 bis, commi 2 e 3, incorre nella sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

11 quinquies. Il locatore che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 28 bis, commi 2 e 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

11 sexies. Il professionista che rilasci una valutazione di cui all'articolo 28 bis, comma 2, che comporti l'assegnazione di una classe di efficienza energetica migliore di quella derivante dall'analisi del titolo abilitativo, incorre nella sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

11 septies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del tecnico abilitato, l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del tecnico abilitato comporta la sospensione per tre mesi dell'attività di attestatore. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo comporta la sospensione dell'attività di attestatore per un anno qualora le violazioni vengano commesse nell'arco di tre anni. Le modalità e i criteri per l'irrogazione della sospensione sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 29.

11 octies. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 10, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies, 11 septies competono alla Regione, che può esercitare tali funzioni tramite ARE Liguria S.p.A. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 11, 11 bis e 11 ter competono ai Comuni.

11 nonies. Al fine di consentire la verifica sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio a cui non è stato esibito, anche giustificatamente, l'attestato o la valutazione di cui all'articolo 28 bis, comma 2, segnala il fatto alla Regione, inviando, entro trenta giorni dalla registrazione, copia conforme all'originale dell'atto dallo stesso ricevuto o autenticato.”.

3. Il comma 14 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

4. Il comma 15 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"15. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni."
5. Dopo il comma 15 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
"15 bis. Le risorse finanziarie derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di competenza regionale sono utilizzate per incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, delle unità immobiliari e dei sistemi tecnici per l'edilizia."

Articolo 14
(Modifiche all'articolo 35 della l.r. 22/2007)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 35 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
"2 ter. Nelle more di approvazione del regolamento di cui all'articolo 29, ARE Liguria S.p.A. effettua le verifiche a campione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c ter), sugli attestati esistenti, sulla base del regolamento regionale vigente.
2 quater. Fino a quando restano in vigore le disposizioni di cui al punto 9 dell'allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) può essere utilizzata l'autodichiarazione del proprietario ivi prevista."

Articolo 15
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
1) degli articoli 9 e 12, si provvede con la seguente variazione, in termini di competenza e di cassa:
Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012

TITOLO III "Entrate extratributarie"

CATEGORIA 3.1. "Proventi e corrispettivi da beni e servizi"

U.P.B. 3.1.1. "Concorsi nelle spese sostenute dalla Regione"

Aumento di euro 400.000,00

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012

U.P.B. 4.116 "Energia"

Aumento di euro 400.000,00;

- 2) dell'articolo 13, si provvede con la seguente variazione, in termini di competenza e di cassa:
Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012

TITOLO III "Entrate extratributarie"

CATEGORIA 3.1. "Proventi e corrispettivi da beni e servizi"

U.P.B. 3.1.2. "Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti"

Aumento di euro 50.000,00

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012

U.P.B. 4.216 "Energia"
Iscrizione di euro 50.000,00.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 30 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2012

N. 23

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assistenza Legislativa, Giuridica e Istituzionale – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sergio Rossetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 57 in data 10 febbraio 2012;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 febbraio 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 204;
- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 15 febbraio 2012;
- d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno nella seduta dell'11 luglio 2012;
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno nella seduta del 12 luglio 2012;
- f) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2012;
- g) la legge regionale entra in vigore il 22 agosto 2012.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Donzella M.)

con il disegno di legge sottoposto all'attenzione dell'Assemblea, vengono previste disposizioni di modifica della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 recante "Norme in materia di energia", al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/31/UE, modificativa della direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell'edilizia, in considerazione dell'importanza della gestione del fabbisogno e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel medio e lungo termine.

Al fine di conseguire i suddetti obiettivi, si è proceduto, in particolare, all'aggiornamento della legge con precipuo riferimento al titolo IV, avente ad oggetto il rendimento energetico degli edifici: sono definiti, in particolare, gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della prestazione energetica e ridefiniti

te in modo più puntuale, attribuendo rilevanza anche ad interventi di rinnovamento di singoli elementi dell'edificio, le fattispecie in cui è necessario applicare i requisiti minimi di prestazione energetica, compresi i casi di esclusione, e le prescrizioni specifiche previste dal regolamento di cui all'articolo 29. Il provvedimento recepisce, inoltre, quanto previsto dalla legislazione nazionale in merito all'obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili, secondo i principi minimi di integrazione, e le decorrenze che saranno previsti nel citato regolamento; individua, ancora, gli immobili che devono essere in ogni caso dotati dell'attestato di prestazione energetica a prescindere dal loro trasferimento o concessione in locazione, nonché quelli per cui non è previsto l'attestato, del quale sono disciplinate le modalità di rilascio ed esibizione in relazione alle diverse tipologie e ai diversi momenti del procedimento di vendita e locazione degli stessi.

Si introduce, ancora, l'obbligo di esibizione dell'attestato al notaio, tenuto a segnalare alla Regione i casi in cui lo stesso non sia stato esibito e, in recepimento di quanto disposto dalla citata direttiva, l'obbligo di dotazione anche per gli edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico entro determinate soglie dimensionali.

Ulteriori novità sono rappresentate dall'obbligo di versamento di un contributo, per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici da parte del tecnico abilitato e dalla previsione relativa alla definizione, da parte della Regione, delle modalità necessarie per informare i proprietari o i locatari di edifici o di unità immobiliari sui diversi metodi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica.

Con particolare riguardo al sistema sanzionatorio applicabile, si deve rilevare come, nel corso dell'approfondimento svolto in sede di VI Commissione, competente per l'esame di merito, a seguito di attenta valutazione, confermata dalle istanze dei soggetti consultati, si sia provveduto a ridefinire l'entità delle sanzioni, riducendo sia la pene pecuniarie che le sanzioni accessorie, anche in caso di reiterazione, e a prevedere tra i soggetti responsabili, oltre che progettista, tecnico abilitato, direttore dei lavori, proprietario e locatore, anche l'esecutore dei lavori, ai fini di meglio contemperare il sistema complessivo.

Nello stesso senso, viene, infine, disposto che le risorse finanziarie derivanti dall'irrogazione delle sanzioni, vengano utilizzate per incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche dei sistemi tecnici per l'edilizia, degli edifici e delle unità immobiliari.

Ricordando che l'intervento normativo in esame è finalizzato ad intervenire in chiave di riduzione del consumo energetico nel settore dell'edilizia attraverso il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia, si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla VI Commissione consiliare e sul quale si è espresso favorevolmente il Consiglio delle Autonomie locali, possa ottenere il consenso dell'Assemblea.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Melgrati M.)

Con questa legge approvata in VI Commissione si modifica e si allinea la Legge Regionale 22/07 in materia di certificazione energetica alle direttive Europee.

E' passata la proposta del gruppo P.d.L. sulla riduzione delle sanzioni a carico dei professionisti, sia in termini economici sia in termini di sospensione dall'attività di attestatore, segnalata anche nelle audizioni dagli Ordini Professionali.

Gli emendamenti proposti all'articolo 12 sono stati fatti propri dall'Assessore, con la significativa riduzione delle sanzioni e dei tempi di sospensione ai tecnici verificatori.

Le sanzioni per le dichiarazioni mendaci erano previste da 2.000 euro a 10.000 euro; con l'emendamento divengono da 1.000 a 7.000 euro.

Le sanzioni che prevedevano multe per l'attestatore da 2.000 a 10.000 euro sono state sensibilmente alleggerite, e sono state approvate da 500 euro a 3000 euro.

Per il Direttore dei Lavori la sanzione prevista in origine da 5000 a 15.000 euro passa da 1000 a 3000 euro nel caso di assegnazione di classe di efficienza superiore a quella effettiva e per il committente ridotta alla metà della sanzione del direttore dei lavori.

Analogo discorso per la sospensione dei certificatori in caso di sanzione, che oltre alla multa comporta la sospensione che passa da 6 mesi a 3 mesi per la prima volta, con l'emendamento approvato e dai due anni previsti per la reiterazione della stessa sanzione o per altri motivi passa a un anno. La sospensione, così come era prevista, superava le condanne che vengono comminate per abuso edilizio, e questo la diceva lunga sull'eccessivo carico di sanzioni e sospensioni.

Sulla base di queste modifiche il gruppo del P.d.L. ha votato a favore dell'emendamento all'art.12 che ha previsto la riduzione delle sanzioni, mentre si è astenuto sulla legge e sugli altri articoli, riservandosi di presentare altri emendamenti in Consiglio Regionale e non escludendo anche un voto favorevole in Consiglio ad una legge che di fatto risulta un mero adeguamento alle direttive europee.

A nome del Gruppo P.d.L. esprimo soddisfazione per il clima di collaborazione che si è creato in commissione su questa legge tra Assessore, Uffici, colleghi di Maggioranza e di Minoranza.

Questa volta ha prevalso il buon senso.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 è pubblicata nel B.U. 6 giugno 2007, n. 11.

Nota all'articolo 2

- La legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è pubblicata nel B.U. 18 giugno 2008, n. 6.

Nota all'articolo 3

- La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 è pubblicato nella G.U.C.E. 18 giugno 2010 L 153/13.

Note all'articolo 4

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pubblicato nel B.U. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O..
- La legge 6 luglio 2002, n. 137 è pubblicato nella G.U. 8 luglio 2002, n. 158.

Nota all'articolo 6

- La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 è pubblicata nella G.U.C.E. 4 gennaio 2003 L 1/65.

Nota all'articolo 13

- La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicato nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.

Nota all'articolo 14

- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 è pubblicato nella G.U. 10 luglio 2009 n. 158.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Ricerca, Innovazione ed Energia.

LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2012 N. 24

Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 8 bis della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione